



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2012-0000391 del 24/07/2012

- **VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Societ ENERGY S.p.A. in data 28.01.2010, acquisita con prot. n. DVA-2010-3613 dell' 11.02.2010, concernente il progetto di "Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto";

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello



studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 9.03.2010 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Corriere del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A., ed i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che per la costruzione di un parco eolico *near shore* in progetto si prevede l'occupazione del mare territoriale antistante la zona industriale del Porto di Taranto, prospiciente il Terminal Container e il V Sporgente;

CONSIDERATO che

- l'opera in progetto è un impianto eolico *near shore* da 30 MW fuori la rada di Taranto;
- l'area di intervento non ricade all'interno del Piano Regolatore Portuale di Taranto;
- l'impianto eolico a mare, nella sua configurazione finale, si attesta su uno specchio acqueo di mare ad una distanza di circa 100 mt dalla costa e a 7 km dal centro abitato di Taranto,
- il campo ha una potenza nominale complessiva di 30 MW ed è costituito da 10 turbine da 3 MW ciascuna disposte in due diverse aree: 6 aerogeneratori sono esterni alla diga foranea e 4 sono esterni al molo polisettoriale;

CONSIDERATO che:

- l'area di progetto all'esterno del Molo Polisettoriale non rientra all'interno della perimetrazione a mare dell'area relativa al Sito di Interesse Nazionale di Taranto;
- l'area di progetto, che comprende le macchine 1, 2 e 3 presenti nell'area della diga foranea, rientra all'interno della perimetrazione a mare dell'area relativa al Sito di Interesse Nazionale di Taranto;

PRESO ATTO che

- il progetto non interessa direttamente aree SIC o ZPS, ma nell'area vasta risultano presenti i seguenti siti:



- SIC IT9130008 – “Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto”;
- SIC IT9130004 – “Mar Piccolo”;
- SIC IT9130002 – “Masseria Torre Bianca”;
- SIC IT9130006 – “Pinete dell’Arco Ionico”;
- SIC IT9130007 – “Area delle Gravine”;
- è stato predisposto uno studio di incidenza per i siti più prossimi all’area di progetto;
- il parere n. 789 del 28.10.2011 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS pone in rilievo che *“per quanto riguarda gli areali considerate e per questi ambienti protetti sono state analizzate le interferenze dirette ed indirette con la maggior parte di avifauna migratoria”* e che *“le misure di mitigazione si ritengono appropriate”*;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 789 del 28.10.2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell’istruttoria sul progetto presentato dalla Società Societ ENERGY S.p.A., che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PBAAC/34.19.04/8134 del 19.03.2012 acquisito al prot. DVA-2012-7039 del 21.03.2012), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 2856 del 20.12.2011, acquisita al prot. DVA-2012-1434 del 19.01.2012, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con nota DVA- 2012-1777 del 24.01.2012, è stato chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di contro dedurre le motivazioni addotte dalla Regione Puglia nel proprio parere negativo;

ACQUISITO al riguardo il successivo parere n. 911 del 13.04.2012, espresso



dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione valuta e controdeduce il parere negativo della Regione Puglia e conferma il precedente parere n. 289 del 28.10.2011;

RITENUTO sulla base delle valutazioni e controdeduzioni, di cui al sopra detto parere n. 911 del 13.04.2012, espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che le motivazioni alla base del parere negativo della Regione non possono essere considerate ostative all'espressione della compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;

PRESO ATTO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- dalla verifica di cui sopra è emersa la necessità di acquisire dalla Regione Puglia l'autorizzazione, di cui all'art. 109, comma 5 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi elettrici di collegamento degli aerogeneratori tra loro e di collegamento a terra. Tale autorizzazione dovrà essere acquisita in sede di definizione del procedimento autorizzativo;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;



RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo alla "Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto", presentato dalla Società Societ ENERGY S.p.A. con sede in via Pier San Giorgio Jonico, 6900 74100 TARANTO a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A.1 Tutte le eventuali modifiche relative alla produzione elettrica, al numero di macchine installate ed alla conformazione del campo eolico dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- A.2 In sede di presentazione del progetto esecutivo il proponente dovrà fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare indicata nelle prescrizioni da A.2.1 ad A.2.5 sulla base della quale potranno essere previste ulteriori specifiche mitigazioni e/o modifiche progettuali:
- A.2.1 Avifauna: progetto di monitoraggio sull'avifauna, da effettuarsi in accordo con i protocolli e con le modalità di esecuzione dell'INFS (ora ISPRA), da avviare 12 mesi prima della presentazione del progetto esecutivo. Tale progetto di monitoraggio *ante operam* dovrà essere inoltrato per le necessarie verifiche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Progetto di monitoraggio dell'avifauna che comprenda la fase di cantiere ed i cinque anni successivi all'inizio della fase di esercizio dell'impianto. I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cadenza annuale e dovranno prevedere l'adozione di un sistema di monitoraggio e di prevenzione



dalle collisioni, ad impianto in esercizio, tipo *Bird Guard System*, TADS (*Thermal Animal Detection System*) o altro, per la salvaguardia dell'avifauna;

- A.2.2 caratterizzazione fisico, chimica e tossicologica, dell'area di progetto a tergo della Diga Foranea dell'intera area impegnata dal cantiere a mare, secondo le modalità di esecuzione ed il protocollo già attuato da ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN di Taranto. Sulla base degli esiti della caratterizzazione, dovranno essere intraprese le eventuali azioni conseguenti da effettuarsi secondo la normativa vigente e in accordo con il manuale per la movimentazione dei sedimenti marini (ICRAM 2006). Il Proponente dovrà inoltre ottenere dalla competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo svincolo delle aree di progetto ricadenti in area SIN;
 - A.2.3 rilievi morfologici, biocenotici e campionamenti con benna nei punti di infissione dei pali con lista specie e restituzione cartografica;
 - A.2.4 elaborato cartografico che rappresenti la effettiva distribuzione della *Cymodocea nodosa* nell'area in adiacenza alle opere di progetto;
 - A.2.5 documentazione e/o provvedimento della locale Capitaneria di porto sulla destinazione prevista della zona di mare a ridosso della diga foranea atto a dimostrare la rimozione (ad esempio divieto di navigazione nella zona) di ogni possibile interferenza del traffico marittimo con il sito prescelto per l'installazione di un parte delle torri del parco eolico
- A.3 per evitare di disorientare eventuali mammiferi marini presenti nella zona, durante le fasi di battitura del palo e di lavorazioni rumorose in genere, preliminarmente ad ogni giornata di lavoro, si dovrà:
- A.3.1 accertare visivamente la presenza di animali acquatici (cetacei in



②

particolare) nell'intorno di 1 miglio dall'area delle lavorazioni;

- A.3.2 verificare la presenza in acqua di cetacei tramite il posizionamento di gruppi di idrofoni posti sui 4 punti cardinali equidistanti a 1, 5 e 10 km dall'area di cantiere;
- A.3.3 qualora non vengano né segnalati visivamente né registrati segnali di presenza di cetacei nell'arco di 30 minuti, si dovrà comunque procedere con la tecnica del soft start, ovvero raggiungere con una adeguata tempistica la potenza massima di svolgimento dell'operazione rumorosa.

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate da esperti qualificati come *Marine Mammals Observers* o da personale di Enti di ricerca qualificati, che dovranno produrre una relazione specifica sull'argomento che dovrà essere trasmessa per la verifica di ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- A.4 movimentazione dei fondali durante le operazioni di realizzazione delle opere: al fine di minimizzare la dispersione dei sedimenti i lavori relativi alle fondazioni dei pali in mare dovranno essere effettuati utilizzando teli e gonne di contenimento sino alla profondità del fondale, e qualora siano presenti materiali di risulta dello scavo (fanghi o sabbie) il destino del materiale dragato dalle aree di fondazione dovrà essere concordato con la Regione Puglia e qualora la qualità lo consenta, preferibilmente riutilizzato per ripascimenti, secondo il Manuale ICRAM 2006 "*Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento: proposta di un protocollo di monitoraggio*";
- A.5 i periodi di esecuzione dei lavori a mare dovranno essere regolamentati dalla Capitaneria di Porto e in relazione al clima acustico in raccordo con l'ARPA;
- A.6 compensazione della sottrazione di suolo marino: le fondazioni all'esterno dovranno essere integrate con materiale di riempimento e consolidamento anti-erosione per una superficie pari ad almeno 200 m². Tali materiali



dovranno essere inerti e dovranno avere caratteristiche tali da offrire rifugio ad invertebrati e fauna ittica;

- A.7 in tutte le fasi di lavorazione dei cantieri a terra il proponente dovrà concordare con le autorità competenti i percorsi dei mezzi pesanti diretti alle aree di cantiere a terra e dovrà adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile la produzione e lo spargimento di polveri derivanti dagli scavi e dai rinterri;
- A.8 monitoraggi: dovrà essere effettuato il monitoraggio del clima acustico durante il cantiere a mare per l'area in adiacenza del Molo Polisettoriale e per quelle operazioni maggiormente rumorose;
- A.9 5 anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà essere predisposto il piano di dismissione che preveda, tra l'altro la modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, lasciando inalterato l'habitat creatosi alla base delle strutture, la non rimozione dei cavi elettrici sottomarini qualora questi siano realizzati con interrimento, gli interventi di ripristino ambientale dell'area a mare e a terra;
- A.10 dovrà essere predisposto un piano dettagliato concernente i sistemi di segnalazione e di ricezione adottati al fine della prevenzione delle collisioni aeree e da traffico marittimo (le misure dovranno essere perfezionate con apposita ordinanza della locale Capitaneria di Porto);
- A.11 dovrà essere predisposto un protocollo di intervento per i rilasci accidentali di sostanze pericolose a mare e per le perdite accidentali e/o le fuoriuscite di oli durante le operazioni di sostituzione degli oli. A tal fine e per contenere al minimo il possibile rischio di sversamenti, dovrà essere utilizzato preferibilmente un battello dotato di impianto di aspirazione degli oli usati;
- A.12 lo scavo per l'interrimento dei cavi sottomarini dovrà avvenire preferibilmente con la tecnica del co-trenching o tecnica di minore impatto e comunque con l'adozione delle B.A.T. di settore;



(12)

- A.13 per la verniciatura delle strutture immerse ed emerse dovranno essere utilizzate vernici a protezione marina, certificate per assenza di composti organo stannici e qualora siano previste protezioni catodiche, dovrà essere predisposta una relazione sulla previsione dei rilasci, sino alla completa dismissione degli impianti, nell'ambiente marino dei materiali utilizzati per la protezione da correnti galvaniche delle strutture immerse;
- A.14 dovranno essere presentati i progetti relativi alle attività acquacoltura le cui attività dovranno essere realizzate all'esterno della perimetrazione a mare del SIN.

B. Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- B.1 Prima delle successive fasi progettuali, e subito dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale, la Società Societ Energy S.p.A. dovrà effettuare, a proprie spese, prospezioni archeologiche subacquee con l'impiego della strumentazione che verrà ritenuta più appropriata alla natura e profondità dei fondali marini (ad esempio, sub bottom profiler, ecoscandaglio, multibeam o altra tecnologia), da eseguirsi con la consulenza scientifica di archeologi subacquei di comprovata esperienza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'esame della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia.
- B.2 La documentazione prodotta per la prescrizione B.1 dovrà essere trasmessa in originale alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea; in caso di verifiche positive e in relazione alla rilevanza dei resti rinvenuti potranno essere imposte varianti al progetto (per es. diversa collocazione degli aerogeneratori), oppure a titolo compensativo, il recupero dei contesti archeologici individuati a spese della Società Societ Energy S.p.A.



- B.3 L'intero svolgimento dei lavori di scavo sia on-shore dal punto di approdo alla cabina di trasformazione, che off-shore (di qualsiasi entità siano) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società Societ Energy S.p.A.) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione dell'intervento previsto e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società, di ulteriori indagini di scavo. La Società Societ Energy S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente, il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza.
- B.4 I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico.
- B.5 Per le opere a terra, si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi, qualora necessari, non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- B.6 Sulla base del tipo di ritrovamenti e/o analisi necessarie al completamento dell'indagine archeologica, la Società Societ Energy S.p.A. dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico e/o paleontologico allo stato attuale non conosciuti o ipotizzabili.
- B.7 Le misure di mitigazione previste nel SIA, riguardanti gli studi cromatici delle turbine e delle relative torri tesi ad individuare la coloritura di minore visibilità per l'intorno, dovranno essere oggetto di adeguati elaborati grafici



esecutivi e di sufficienti simulazioni fotografiche da sottoporre nella fase del Progetto Esecutivo a verifica della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea per la successiva approvazione dei medesimi Uffici. Al riguardo dovrà essere ovato un giusto equilibrio tra l'aspetto relativo alla sicurezza e l'aspetto relativo l'impatto visivo dell'intervento.

- B.8 Qualsiasi modifica del progetto relativa sia ad un diverso layout degli aerogeneratori che alle opere a terra, dovrà essere sottoposto a valutazione delle Soprintendenze competenti e della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea per la successiva approvazione dei medesimi Uffici.
- B.9 In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società Societ Energy S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
- B.10 La Società Societ Energy S.p.A. entro sei mesi dalla conclusione dei lavori valutati nella presente procedura di VIA presenterà alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e alle Soprintendenze di settore competenti una relazione, dettagliata e corredata da adeguata documentazione fotografica, di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.10, A.13 e A.14.



La Regione Puglia con ARPA Puglia provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.4, fornendo notizia degli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'ARPA Puglia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.5, A.7, A.8, A.10, A.11 e A.12, fornendo notizia degli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite ed indicate alla lettera B.

Il Proponente, con rapporti semestrali, informerà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito allo stato di ottemperanza delle prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Societ ENERGY S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, all'ISPRA, al Ministero dello sviluppo economico alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, alla Capitaneria di Porto di Taranto e all'Autorità Portuale di Taranto.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Societ ENERGY S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del



provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



12